

LA GESTIONE DEI RIFIUTI NEL DECRETO LEGGE SULL'EMERGENZA SISMA NELLE PROVINCE DELL'EMILIA ROMAGNA

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

A seguito di un sisma di rilevante intensità, dopo la conta – dolorosa – dei morti, degli sfollati, dei danni ad abitazioni, attività, al patrimonio artistico, non si può far altro che pensare alla ricostruzione e a riconquistare una quotidianità fatta della propria casa, la scuola, i negozi aperti etc.. Oggi ciò accade nelle province dell'Emilia Romagna, così come ieri è purtroppo accaduto in altri territorio del nostro Paese colpiti da questa terribile calamità naturale. E dunque, immancabilmente (e ragionevolmente, aggiungiamo noi), sul piano legislativo intervengono anche i decreti di urgenza per far fronte alle conseguenze di tali calamità.

Uno dei problemi più importanti in queste situazioni - per cercare di recuperare il proprio territorio - è quello relativo alla gestione delle macerie: sia quelle che sono rimaste accumulate a terra a seguito del terremoto, sia quelle che vengono prodotte dall'abbattimento dei manufatti irrimediabilmente danneggiati.

Con decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 è stato varato un pacchetto di interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

Al Capo III del provvedimento sono disposte le misure urgenti in materia di rifiuti ed ambiente. In particolare l'art. 17, comma 1, prevede che: "I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 [rifiuti urbani non specificati altrimenti], limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso gli impianti di stoccaggio provvisorio individuati al punto 4, in deroga all'articolo 184 del D.Lgs. n. 152 del 2006 fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive."

Il decreto legge ha pertanto, in deroga alla disciplina generale sui rifiuti, previsto una classificazione di tutte le macerie come "rifiuti urbani"; procedura – in una siffatta situazione – che può essere anche ritenuta in qualche modo comprensibile e che permette ai gestori del servizio pubblico dei rifiuti di potersi fare carico in fase di raccolta e trasporto verso i centri di



stoccaggio specificatamente individuati nel decreto stesso non solo delle macerie accumulate lungo le vie, ma anche di quelle delle private abitazioni la cui gestione – come rifiuti speciali – sarebbe altrimenti rimasta in carico ai singoli proprietari già fortemente provati dalle conseguenze del sisma.

Attenzione però. Tale riclassificazione non opera per tutti i tipi di macerie. Nello stesso comma 1, dell'art. 17, del decreto legge n. 74/2012 si precisa infatti che: "Non rientrano nei rifiuti di cui al presente punto quelli costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) facilmente individuabili".

Tali rifiuti devono essere rimossi secondo le modalità indicate al comma 2 dell'art. 17 citato. Pertanto si dispone che: nelle aziende in cui sono presenti manufatti contenenti amianto occorre procedere, secondo le procedure previste dal D.M. 06/09/1994, nel modo seguente:

- in caso anche di solo sospetto di lesione alle strutture, queste devono essere delimitate e confinate, e l'accessibilità deve poi essere valutata dai vigili del fuoco per verificarne l'agibilità e provvedere all'eventuale messa in sicurezza.
- In caso di capannoni lesionati con presenza di amianto compatto, occorre evitare di movimentare le coperture crollate nelle aree non interessate da attrezzature da recuperare e mettere in atto tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione di fibre.
- In capannoni con presenza di amianto compatto, per procedere allo spostamento di attrezzature gli operatori che intervengono devono adottare fin dall'avvio dei lavori le precauzioni standard (ossia tute integrali monouso, facciale filtrante, guanti, scarpe di protezione con suole antiscivolo).
- I dispositivi di protezione individuale, una volta usati, non devono essere portati all'esterno ma depositati nell'azienda, in attesa del successivo intervento di bonifica.
- Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del D.Lgs. n. 81/08. Il piano viene presentato al Dipartimento di Sanità pubblica dell'Azienda sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.

Il comma 2 dell'art. 17, nel delineare la particolare procedura di rimozione dell'amianto parla di "aziende in cui sono presenti manufatti contenenti amianto". In fase di conversione in legge del decreto, sarebbe - a nostro avviso - opportuno precisare che tale procedura deve essere applicata anche per la rimozione dell'amianto presente nelle private abitazioni che i rispettivi Comuni hanno ritenuto di dover abbattere.

A norma del comma 3, dell'art. 17 del decreto legge in commento, invece si precisa che: "Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di

www.dirittoambiente. net



cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione.".

In questo caso non si ravvisa in realtà nessuna deroga alla disciplina generale sui rifiuti. *I resti di interesse architettonico, artistico e storico,, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati* rappresentano materiali che si vogliono conservare per tentare di ricostruire i beni architettonici o artistici andati distrutti. Il fine, dunque, è quello di raccogliere e catalogare i vari materiali con lo scopo di poter ricostruire il bene distrutto o, comunque, di poterli impiegare per lo stesso fine culturale che avevano all'origine. È evidente, dunque, che in questo caso manca la volontà del "disfarsi", per cui già per principio generale tali materiali non sono mai diventati "rifiuti" e restano, dunque, sottratti a qualsiasi regola di gestione dei rifiuti.

Naturalmente, se poi, a seguito di studi e controlli, per alcuni di questi materiali si dovesse ravvisare la loro inutilizzabilità e si avesse intenzione di "disfarsene", in questo caso anch'essi diverrebbero "rifiuti".

Valentina Vattani

Pubblicato il 9 luglio 2012